

COMUNE DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
14.1.2021 n. 6**

**Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data
29.11.2021 n. 83**

Indice

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento	5
Art. 2 - Soggetto attivo.....	6
Art. 3 - Soggetto obbligato al pagamento.....	6
TITOLO II OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	6
Art. 4 - Presupposto del canone in caso di occupazione di suolo pubblico.....	6
Art. 5 - Tipologia di occupazioni.....	7
Art. 6 - Determinazione del canone di occupazione.....	8
Art. 7 - Passi carrabili.....	11
Art. 8 - Sottosuolo e serbatoi.....	11
Art. 9 - Esenzioni di legge per le occupazioni di suolo.....	12
Art. 10 - Ulteriori riduzioni per le occupazioni di suolo..	14
TITOLO III DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	15
Art. 11 - Presupposto per la diffusione dei messaggi pubblicitari	15
Art. 12 - Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.....	16
Art. 13 - Individuazione dei mezzi e impianti pubblicitari ai sensi del Codice della Strada	18
Art. 14 - Piano generale degli impianti pubblicitari.....	18
Art. 15 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.	18
Art. 16 - Esenzioni di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari	18
Art. 17 - Ulteriori esenzioni e riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	20
TITOLO IV TARIFFA	21
Art. 18 - Tariffa standard annuale.....	21
Art. 19 - Tariffa standard giornaliera.....	21
Art. 20 - Calcolo del canone di occupazione.....	22
Art. 21 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo	23

Art. 22 - Tariffa per le occupazioni relative a servizi di pubblica utilità.....	24
Art. 23 - Suddivisione in zone per le occupazioni di suolo pubblico. Individuazione dei coefficienti.....	25
Art. 24 - Esclusione del canone di occupazione.....	29
Art. 25 - Calcolo del canone di esposizione pubblicitaria..	29
Art. 26 - Suddivisione in zone per la diffusione di messaggi pubblicitari. Individuazione dei coefficienti.....	30
Art. 27 - Canone per la pubblicità ordinaria.....	32
Art. 28 - Canone per la pubblicità effettuata con veicoli..	32
Art. 29 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....	33
Art. 30 - Pubblicità varia.	34
TITOLO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	35
Art. 31 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico.....	35
Art. 32 - Rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico.....	36
Art. 33 - Revoca, sospensione, modifica e decadenza delle concessioni e rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità.....	38
Art. 34 - Proroga e disdetta.....	40
Art. 35 - Occupazioni d'urgenza.....	41
Art. 36 - Istruttoria amministrativa.....	41
Art. 37 - Titolarità della concessione e subentro.....	44
Art. 38 - Occupazioni abusive.....	46
TITOLO VI Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie - SCIA Pubblicitarie.....	47
Art. 39 - Istanze e dichiarazioni per i messaggi pubblicitari.....	47
Art. 40 - Istruttoria amministrativa.....	48
Art. 41 - Rilascio dell'autorizzazione amministrativa.....	50
Art. 42 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	52
Art. 43 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	54
Art. 44 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	54
Art. 45 - Decadenza ed estinzione.....	55
Art. 46 - Rimozione della pubblicità.....	56
TITOLO VII SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....	56

Art.47 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	56
Art.48 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale.....	57
Art. 49 - Superficie degli impianti da attribuirsi a soggetti privati, diversi dall'affidatario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.....	57
Art. 50 - Spazi riservati ed esenzione dal diritto.....	58
Art. 51 - Canone per le pubbliche affissioni.....	60
Art. 52 - Riduzioni del canone.....	61
Art. 53 - Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni..	61
Art. 54 - Modalità per le pubbliche affissioni.....	62
Art. 55 - Servizio pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/93.....	65
Art 56 - Determinazione del canone per le affissioni garantite.....	65
TITOLO VIII DICHIARAZIONE - VERSAMENTO - ACCERTAMENTO.....	66
Art. 57 - Dichiarazione.....	66
Art. 58 - Versamento del canone.....	67
Art. 59 - Rimborsi.....	68
Art. 60 - Accertamento delle violazioni.....	69
Art. 61 - Sanzioni e indennità.....	70
Art. 62 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	71
Art. 63 - Riscossione coattiva.....	72
Art. 64 - Norme transitorie.....	73
Art. 65 - Entrata in vigore.....	74

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina nel territorio del Comune di Brescia l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi delle disposizioni contenute nei commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019.
2. Il presente regolamento definisce la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
3. In presenza di regolamenti comunali che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto della presente normativa, si applicano le diverse disposizioni quando non incompatibili.

4. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
5. Il dirigente responsabile del Settore Tributi è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone. Riguardo agli atti connessi alla concessione è competente il dirigente del Settore all'uopo individuato nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Il Sistema organizzativo.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il canone è dovuto al Comune di Brescia per le fattispecie che costituiscono presupposto di legge realizzate nel territorio comunale. Ai fini dell'applicazione tariffaria del canone, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Ai sensi del comma 818 del citato articolo 1, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3 - Soggetto obbligato al pagamento

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione rilasciata ai sensi delle disposizioni previste nel presente regolamento ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

TITOLO II OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Presupposto del canone in caso di occupazione di suolo pubblico

1. Il canone è dovuto per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, delle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio od uso, nonché delle aree private non opportunamente delimitate e comunque soggette permanentemente a pubblico transito.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuati in difformità alla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 5 - Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dal punto di vista amministrativo e procedurale, sono classificate in:
 - a) Permanenti con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Temporanee con ciò intendendo le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici.
2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:
 - a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;

- b) giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Per occupazione esterna agli esercizi commerciali in sede fissa si intende quella esercitata ai fini espositivi da parte di un esercizio commerciale esclusivamente in area immediatamente adiacente e prospiciente l'ingresso dell'attività. Sono escluse le occupazioni floreali esterne finalizzate esclusivamente all'abbellimento ed al decoro urbano.
 4. Per occupazione esterna ai pubblici esercizi si intende quella esercitata per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un esercizio pubblico esclusivamente in area adiacente e prospiciente l'ingresso dell'attività, nel limite della proiezione del locale, fatte salve le deroghe esplicitamente autorizzate in relazione alla compatibilità con il Codice della Strada e le norme di accessibilità.
 5. Per occupazione con chiosco si intende l'occupazione esercitata mediante strutture precarie destinate all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande ovvero commercio su area pubblica, nonché per l'attività di rivendita di giornali e riviste.
 6. Per manifestazione/iniziativa ricorrente si intende quella realizzata almeno una volta nel biennio precedente la richiesta avanzata.
 7. Per manifestazione/iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune si intende quella per la quale sia stato rilasciato formale patrocinio in osservanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
 8. Per manifestazione/iniziativa avente caratteristiche commerciali o pubblicitarie si intende quella avente, direttamente o indirettamente, fini commerciali o pubblicitari.

Art. 6 - Determinazione del canone di occupazione

1. Il canone è determinato in base:
 - a) alla durata dell'occupazione;
 - b) alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) alla tipologia dell'occupazione;

- d) alla tipologia degli arredi;
 - e) alle finalità;
 - f) alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenuto conto del valore economico dell'area, in relazione all'attività esercitata, e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.
2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in quattro categorie individuate nell'allegato A al presente regolamento.
 3. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale approva i coefficienti moltiplicatori relativi alle diverse tipologie di occupazione nei limiti dei valori individuati dal presente regolamento.
 4. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
 5. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari (nei casi esplicitamente previsti dalla legge), con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici. Per i mezzi e impianti pubblicitari, che insistono su suolo pubblico, si applica unicamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato mediante apposito coefficiente moltiplicatore.
 6. Nel caso di occupazioni permanenti superiori a 1.000 mq. la metratura eccedente tale misura è considerata, ai fini del calcolo del canone, in ragione del 10 per cento.
 7. Nel caso di occupazioni temporanee superiori a 400 mq., la metratura eccedente tale misura è considerata, ai

fini del calcolo del canone, solo in ragione del 5 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate da un unico soggetto con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 5 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
9. Per le occupazioni realizzate mediante cantieri edili le superfici sono considerate in ragione del 10 per cento per la parte eccedente i 100 mq. La necessità dell'occupazione oltre i 100 mq. deve essere documentata dal richiedente mediante relazione tecnica.
10. Le occupazioni di fatto possono essere regolarizzate - se ne sussistono le condizioni - a seguito di rilascio di concessione di spazi ed aree pubbliche previo inoltro di richiesta da parte dell'occupante e contestuale pagamento del canone dovuto, come sopra determinato.
11. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
12. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
13. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

- 14 Per l'individuazione del concessionario può essere fatto ricorso a procedure ad evidenza pubblica mediante bando. In tali casi il canone applicabile secondo i valori tariffari determinati dalla Giunta comunale può costituire importo soggetto ad offerta in rialzo da parte dei concorrenti. Costituisce pregiudiziale alla partecipazione al bando il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 41 c. 7 del presente regolamento e dall'art. 3 del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

Art. 7 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 8 - Sottosuolo e serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quarto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e

dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione previsto per le fattispecie ordinarie.

Art. 9 - Esenzioni di legge per le occupazioni di suolo

1. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; sono comprese le occupazioni per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune purché non prevedano l'accesso a pagamento e non comportino alcun tipo di attività commerciale;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni effettuate per la raccolta di fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di utilità sociale; in tale caso il soggetto occupante deve produrre apposita dichiarazione di impegno;

- i) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati o i 40 metri quadrati nel caso in cui vi sia installazione di strutture. In tali casi l'occupazione non può essere di durata superiore alle 10 ore, con esclusione dei tempi necessari per l'allestimento ed il disallestimento delle strutture;
- j) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, vasi a terra con piante addobbate in occasione di festività;
- k) le occupazioni previste dalla Giunta comunale come esenti nell'ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine;
- l) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- m) le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
- n) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati nonché le occupazioni realizzate con autospazzatrici, camion di raccolta, cassonetti, campane ed altri contenitori destinati al conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- p) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
- q) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- r) le occupazioni effettuate con passi carrabili, griglie metalliche, luci cantina, scantinati, intercapedini, cavedi e ponticelli;
- s) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadro o lineare, ad eccezione dei mezzi o impianti pubblicitari;
- t) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada disciplinati dall'apposito regolamento comunale;
- u) le occupazioni destinate agli stalli per la ricarica di auto elettriche e relative colonnine di carica.

Art. 10 - Ulteriori riduzioni per le occupazioni di suolo

1. Ai sensi della lettera f) del comma 821, articolo 1, della Legge 160/2019, sono definite le seguenti ulteriori riduzioni:

- a) occupazione temporanea generica da 16 e fino a 30 giorni: canone ridotto del 30 per cento;
- b) occupazione temporanea generica superiore a 30 giorni: canone ridotto del 65 per cento;
- c) occupazione temporanea per cantieri edili:
 - occupazione da 16 e fino a 30 giorni: canone ridotto del 30 per cento;
 - occupazione da 31 e fino a 100 giorni: canone ridotto del 65 per cento;
 - occupazione superiore a 100 giorni: canone ridotto del 90 per cento. La necessità della durata superiore a 100 giorni deve essere documentata dal richiedente mediante relazione tecnica contenente il crono-programma delle lavorazioni.

Le predette riduzioni del 65 per cento e del 90 per cento si applicano solo a seguito di concessione originaria e, in caso di proroga, ai soli cantieri, o porzioni degli stessi, situati al di fuori del perimetro del centro storico individuato dalle seguenti vie: via Spalti S. Marco - via Vittorio Emanuele II - via dei Mille - via Calatafimi - via Lupi di Toscana - via Leonardo da Vinci - via Pusterla - via Turati. In caso di proroga di cantieri collocati, anche in parte, all'interno del suddetto perimetro, il canone è calcolato secondo specifico coefficiente previsto dalla delibera tariffaria che dovrà considerare il maggior valore dell'occupazione.

- d) occupazione da parte di esercizi commerciali in sede fissa da 16 e fino a 30 giorni: canone ridotto del 30 per cento;
- e) occupazione da parte di esercizi commerciali in sede fissa superiore a 30 giorni: canone ridotto del 65 per cento;
- f) occupazione con attrazioni dello spettacolo viaggiante da 16 e fino a 30 giorni: canone ridotto del 30 per cento;
- g) occupazioni con attrazioni dello spettacolo viaggiante superiore a 30 giorni: canone ridotto del 65 per cento.

Le suddette riduzioni si applicano solo sui giorni di occupazione successivi rispettivamente al 15° ed al 30° giorno.

2. Nell'ambito di specifici piani, programmi o iniziative di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento approvati dalla Giunta comunale e riferiti ad aree cittadine, possono essere previste dalla Giunta stessa particolari riduzioni o rateizzazioni del canone con riferimento a determinate categorie di soggetti, a specifiche tipologie di occupazione o a determinate aree urbane, nonché può essere prevista la possibilità di assolvere in unica soluzione quanto dovuto per le diverse annualità. La Giunta comunale può inoltre deliberare particolari coefficienti di riduzione fino allo 0,01 del canone nel caso di occupazioni mediante cantieri edili finalizzati ad interventi caratterizzati da un interesse pubblico o da una valenza sociale, o richiesti da esigenze di messa in sicurezza degli spazi pubblici o d'uso pubblico e interventi finalizzati al miglioramento della qualità e del decoro urbani.
3. In ipotesi di occupazioni temporanee ai sensi del presente Regolamento, per interventi edilizi, interessanti aree destinate a parcheggio dall'Amministrazione Comunale e sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, secondo relative condizioni e tariffe, il canone da corrisponderci da parte del concessionario è maggiorato di una somma corrispondente all'introito presunto del numero di stalli effettivamente occupati.
4. Qualora il parcheggio oggetto dell'occupazione sia affidato a terzi gestori, l'Amministrazione Comunale stabilirà, con proprio provvedimento, l'entità del corrispettivo, quota parte del canone percepito e maggiorato ai sensi del comma 3, da corrispondere da parte dell'Amministrazione Comunale stessa a favore del gestore del parcheggio a titolo di mancato introito.

TITOLO III DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 11 - Presupposto per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio

comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano comunque rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Art. 12 - Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al presente regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo o impianto pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo o impianto per diffondere il messaggio.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si determina in base alla superficie dell'unica minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo o impianto pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Qualora per la diffusione del messaggio pubblicitario vengano utilizzati oggetti o strutture aventi di norma una destinazione diversa, ad esempio pensiline, muri ciechi, vetrine o tende, la funzione del mezzo pubblicitario si intende svolta unicamente dal messaggio pubblicitario e pertanto il canone si determina in base alla superficie dell'unica minima figura piana geometrica che circonda il messaggio di senso letterale compiuto.

6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. L'arrotondamento di superficie minima di cui sopra è applicato per ogni singolo mezzo o impianto pubblicitario fisicamente separato e distinto.
7. Per i mezzi o impianti pubblicitari bifacciali il canone è calcolato separatamente in base alla superficie singola di ogni faccia e, di conseguenza, l'arrotondamento previsto dal precedente comma 2 si applica separatamente per ognuna di esse.
8. Per i mezzi o impianti pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità e di conseguenza l'arrotondamento previsto dal precedente secondo comma si applica sull'intera superficie risultante dalla sommatoria delle superfici di ogni faccia.
9. Per i mezzi o impianti pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
10. I festoni di bandierine e simili collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base a un metro quadrato a persona
12. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a un metro quadrato ad apparecchio.
13. Per le occupazioni effettuate mediante spazi pubblicitari presso cantieri per interventi su beni comunali è prevista una maggiorazione del canone del 100%.

Art. 13 - Individuazione dei mezzi e impianti pubblicitari ai sensi del Codice della Strada

1. Per i mezzi e gli impianti pubblicitari, individuati dall'articolo 47 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, si rinvia alla disciplina contenuta nel medesimo regolamento e al vigente Piano generale degli impianti pubblicitari adottato dal Comune. Il Piano generale degli impianti pubblicitari prevederà l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.

Art. 14 - Piano generale degli impianti pubblicitari.

1. Si applicano i principi esplicitati nel Piano generale degli impianti pubblicitari vigente, nel quale sono altresì individuati i mezzi e gli impianti pubblicitari.

Art. 15 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.

1. Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità, si fa rinvio alle disposizioni relative al Piano generale degli impianti pubblicitari. E' fatto comunque divieto di effettuare pubblicità mediante distribuzione o lancio di volantini o di altro materiale pubblicitario a mano, da veicoli o da aeromobili. E' altresì vietata la collocazione su veicoli in sosta di volantini o altro materiale pubblicitario.
2. I divieti di cui sopra valgono per tutto il territorio comunale, ad eccezione della distribuzione a mano di volantini o di altro materiale pubblicitario che è invece vietata solo nelle località comprese e perimetrare dalle vie di cui ai primi due paragrafi del comma 3 dell'articolo 26.
3. Per la pubblicità fonica valgono le disposizioni di cui all'art. 41 del regolamento di Polizia Locale.

Art. 16 - Esenzioni di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni

- periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. In caso di pluralità di insegne di esercizio di cui sopra, ovvero di mezzi o messaggi comunque attinenti all'attività, il canone non è dovuto sempre che le stesse non superino complessivamente i 5 metri quadrati. Per le insegne di cui sopra di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati il canone è dovuto per l'intera superficie;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- g) i mezzi o impianti pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) mezzi o impianti pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi o impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
- k) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- l) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- m) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- n) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 17 - Ulteriori esenzioni e riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà e purché la superficie espositiva non comprenda forme pubblicitarie a favore di soggetti di natura commerciale, ammessa nel

limite non superiore al 20% del totale della superficie espositiva e comunque non superiore a mezzo metro quadrato:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

TITOLO IV TARIFFA

Art. 18 - Tariffa standard annuale

1. La tariffa standard annua di legge in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è pari a euro 60,00 al mq., prevista per i comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000.
2. La tariffa standard annua, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, viene modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 19 - Tariffa standard giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari a euro 1,30 per i comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000.
2. La tariffa standard giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a

quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 20 - Calcolo del canone di occupazione

1. Per le occupazioni annuali, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. Per le occupazioni giornaliere il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
3. Per occupazione di aree stradali ai fini di prevenzione e igiene pubblica è applicata un'unica tariffa, indipendentemente dalla zona.
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
5. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
6. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato, fatte salve le riduzioni di cui all'art 10 comma 1 e gli specifici criteri e modalità di calcolo degli spazi occupati previsti dai regolamenti vigenti, alla superficie effettiva occupata, facendo riferimento al netto degli ingombri ovvero alla dimensione dello spazio concesso in uso esclusivo (esempio aree riservate per pubblico in piedi, ecc.), ed è graduato come indicato al precedente art. 6.

7. Per le manifestazioni di carattere politico, sindacale, religioso, sociale o di solidarietà il canone si conteggia per un giorno di occupazione nel caso di manifestazioni di durata sino a sette giorni, e per tre giorni di occupazione nel caso di manifestazioni di durata maggiore a sette giorni e sino a ventiquattro giorni.

8. Nel caso di occupazioni temporanee mediante strutture rilasciate per le seguenti occupazioni, i tempi impegnati nelle operazioni di montaggio e smontaggio sono computati a tutti gli effetti ai fini del conteggio del canone qualora risultino superiori complessivamente alle 24 ore:
 - a) manifestazione/iniziativa ricorrente realizzata almeno una volta nel biennio precedente la richiesta avanzata;
 - b) manifestazione/iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune per la quale sia stato rilasciato formale patrocinio in osservanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - c) manifestazione/iniziativa avente caratteristiche direttamente o indirettamente riconducibili a fini commerciali o pubblicitari.

9. Nei casi in cui le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture, superiori complessivamente alle 24 ore, vengano anticipate o posticipate, previa disposizione del dirigente competente al rilascio della concessione, il tempo di anticipo (che precede la manifestazione) o di posticipo (che segue alla manifestazione) per dette operazioni non viene considerato ai fini del calcolo del canone. I tempi di anticipo e posticipo sono consentiti al fine di eliminare o ridurre i possibili disagi alla cittadinanza o per particolari esigenze tecniche connesse all'attività di controllo svolta dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento e dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 21 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri

manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dall'articolo 22.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei titolari della concessione di occupazione del suolo.
3. Qualora per esigenze di pubblico interesse o per ragioni di tutela della sicurezza di strade, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc., il Comune richiedesse di rimuovere, apportare variazioni o effettuare spostamenti agli impianti esistenti, il proprietario degli impianti è tenuto a provvedervi a sua cura e spese, entro il termine che sarà indicato dal Comune senza poter avanzare pretese di indennizzo.
4. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere, diversi da quelli di cui al comma 1, è determinato sulla base della lunghezza dell'impianto espressa in metri quadrati sotto la sede di strade pubbliche e sue pertinenze o sotto strade e/o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
5. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati dalla Giunta comunale.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

Art. 22 - Tariffa per le occupazioni relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e

radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione

Art. 23 - Suddivisione in zone per le occupazioni di suolo pubblico. Individuazione dei coefficienti

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 829 per il canone relativo al sottosuolo e serbatoi, ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in 4 categorie come definite nell'allegato A al presente regolamento.
2. Ai fini del comma 1 la tariffa standard annua è pari a euro 60,00:
 - a) alla categoria I si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente 0,7834
 - b) alla categoria II si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente 0,60
 - c) alla categoria III si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente 0,40
 - d) alla categoria IV si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente 0,25
3. Ai fini del comma 1 la tariffa standard giornaliera è pari a euro 1,30:

- a) alla categoria I si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 3,708
 - b) alla categoria II si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 2,400
 - c) alla categoria III si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 1,746
 - d) alla categoria IV si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 1,090
4. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo (generica) si applica la tariffa standard annuale ridotta a un quarto, rideterminata con i seguenti moltiplicatori:
- a) alla categoria I si applica la tariffa standard annua ridotta ad un quarto moltiplicata per il coefficiente 1,8
 - b) alla categoria II si applica la tariffa standard annua ridotta ad un quarto moltiplicata per il coefficiente 1,4
 - c) alla categoria III si applica la tariffa standard annua ridotta ad un quarto moltiplicata per il coefficiente 0,87
 - d) alla categoria IV si applica la tariffa standard annua ridotta a un quarto moltiplicata per il coefficiente 0,6
5. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture cavi e impianti in genere si applica la tariffa standard annuale, ridotta a un quarto, per kilometro o frazione avente larghezza standard di un metro, rideterminata con i seguenti moltiplicatori in ragione delle quattro categorie territoriali cui si aggiunge una quinta categoria intermedia in caso di attraversamenti interessanti strade ricadenti in almeno tre categorie diverse:
- a) alla categoria I si applica la tariffa standard annua ridotta moltiplicata per il coefficiente 19,54
 - b) alla categoria II si applica la tariffa standard annua ridotta moltiplicata per il coefficiente 15,60
 - c) alla categoria III si applica la tariffa standard annua ridotta moltiplicata per il coefficiente 11,74
 - d) alla categoria IV si applica la tariffa standard annua ridotta moltiplicata per il coefficiente 9,80
 - e) alla categoria V per attraversamenti ricadenti su tre strade, la tariffa standard annua ridotta si applica il coefficiente 15,14

6. Per le occupazioni del suolo e del sottosuolo per impianto ed esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei si applica la tariffa standard annuale ridotta a un quarto, rideterminata con i seguenti moltiplicatori:
- a) alla categoria I si applica la tariffa standard annua ridotta a un quarto moltiplicata per il coefficiente 5,3
 - b) alla categoria II si applica la tariffa standard annua ridotta a un quarto moltiplicata per il coefficiente 3,5
 - c) alla categoria III si applica la tariffa standard annua ridotta a un quarto moltiplicata per il coefficiente 1,76
 - d) alla categoria IV si applica la tariffa standard annua ridotta moltiplicata per il coefficiente 0,87
7. Per le occupazioni previste dal comma 3 dell'articolo 20 (occupazione di aree stradali ai fini di prevenzione e igiene pubblica) viene applicata la tariffa standard giornaliera indipendentemente dalla zona pari a 1,30 euro rideterminata con i seguenti moltiplicatori, con importo minimo di euro 200,00:
- a) moltiplicatore pari 2,307 fino a 100 mq
 - b) moltiplicatore pari a 1,538 per superficie superiore a 100 mq e fino a 200 mq
 - c) moltiplicatore pari a 0,769 per superficie superiore a 200 mq
8. Per le occupazioni di aree pubbliche e di aree private ad uso pubblico mediante concessioni alle associazioni o forme analoghe purché non svolgano attività d'impresa, per lo svolgimento di attività aventi una valenza sociale, interesse pubblico o di aggregazione sociale, viene applicata la tariffa standard giornaliera indipendentemente dalla zona pari a 1,30 euro rideterminata con i seguenti moltiplicatori, con importo minimo di euro 100,00:
- a) moltiplicatore pari 1,15 fino a 200 mq;
 - b) moltiplicatore pari a 0,384 per superficie superiore a 200 mq e fino a 1000 mq;
 - c) moltiplicatore pari a 0,076 per superficie superiore a 1000 mq.
9. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo:
- a) alla categoria I si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 2,305
 - b) alla categoria II si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 1,771

- c) alla categoria III si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 1,230
 - d) alla categoria IV si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,770
10. Per le occupazioni di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolci, parafarmaci e simili:
- a) alla categoria I si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente 0,45
 - b) alla categoria II si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente 0,30
 - c) alla categoria III si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente 0,22
 - d) alla categoria IV si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente 0,20
11. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, la tariffa giornaliera per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare è la seguente:

Fino a 30 giorni:

- a) alla categoria I si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,748
- b) alla categoria II si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,603
- c) alla categoria III si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,45
- d) alla categoria IV si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,298

Durata superiore a 30 giorni, fino a 90:

- a) alla categoria I si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,973
- b) alla categoria II si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,784
- c) alla categoria III si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,574
- d) alla categoria IV si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,387

Durata superiore a 90 giorni fino a 180:

- a) alla categoria I si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 1,122
- b) alla categoria II si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,904
- c) alla categoria III si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,675

- d) alla categoria IV si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,447

Durata superiore a 180 giorni:

- a) alla categoria I si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 1,496
- b) alla categoria II si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 1,206
- c) alla categoria III si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,901
- d) alla categoria IV si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,596

12. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, la Giunta comunale definisce le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici nel valore compreso tra 0,05 e 8 per la tariffa annuale e 0,05 e 4 per la tariffa giornaliera.

Art. 24 - Esclusione del canone di occupazione

- 1. 1 L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.
- 2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1, come definita ai sensi dell'articolo 26, è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale prevista ai fini delle occupazioni di suolo, in ragione dell'impatto del mezzo pubblicitario sul territorio ed è approvata con appositi coefficienti dalla giunta comunale.

Art. 25 - Calcolo del canone di esposizione pubblicitaria

- 1. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere/temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria. In ogni caso, il canone per l'esposizione giornaliera è calcolato sulla durata minima di trenta giorni, per ogni mese o frazione. Oltre i novanta giorni si versa la tariffa annuale.
3. La tariffa è determinata sulla base di uno o più coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta Comunale e riferiti alle seguenti tipologie:
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - pubblicità insistente su suolo pubblico o privato;
 - mezzi o impianti pubblicitari che abbiano superficie inferiore o uguale a un metro quadrato;
 - mezzi o impianti pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 1,1 e 5,5;
 - mezzi o impianti pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,6 e 8,5;
 - mezzi o impianti pubblicitari che abbiano superficie superiore a 8,5 metri quadrati.

Art. 26 - Suddivisione in zone per la diffusione di messaggi pubblicitari. Individuazione dei coefficienti

1. Ai fini della determinazione della tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari, le località del territorio sono classificate in n. 2 categorie come definite dal successivo comma 2.
2. Agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza:
 - a) categoria ordinaria A
 - b) categoria speciale B
3. Appartengono alla categoria speciale le località comprese e perimetrare dalle seguenti vie: S. Donino, Zadei, P. Dal Monte, P.le Spedali Civili, S. Rocchino, Turati, Venezia, Piave, B. Maggi (fino all'incrocio con Via Verona), Verona, S. Gervasio, Zima, Cremona, Lamarmora, Corsica, Togni, Cassala, Ugoni, P.le Garibaldi, Milano, Tangenziale Ovest (nel tratto compreso tra Via Milano e Via Volturmo), Volturmo,

Pastrengo, S. Eustacchio, S. Bartolomeo, nonché Via Sorelle Ambrosetti, Viale della Bornata, Via Genova, Via Orzinuovi, Viale Sant'Eufemia, Via don Arcangelo Tadini, Via Triumplina, Via Valcamonica. Appartengono altresì alla categoria speciale le predette strade perimetrali, nonché i luoghi aperti al pubblico che hanno accesso dalle vie e dalle piazze situate in dette località.

Le vie di seguito indicate, pur rientrando nelle zone sopra individuate come appartenenti alla categoria speciale, appartengono alla categoria normale:

Vicolo dell'Anguilla, Vicolo Urganani, Vicolo Manzone, Vicolo S. Faustino, Vicolo Ventole, tratto di Contrada del Carmine compreso tra Via delle Battaglie e Rua Sovera, tratto di Via delle Battaglie compreso tra Via Elia Capriolo e Contrada del Carmine, Via Borgondio, Via Fenarolo, Via Valerio Paitone, Contrada S. Giovanni, tratto di Via Capriolo compreso fra Via delle Battaglie e Rua Sovera, Via Scalvini, Vicolo dell'Angelo e Rua Sovera.

4. Alla categoria ordinaria (normale) appartengono tutte le altre località del territorio comunale.

5. Ai fini del comma 2:

- a) alla categoria A si applica la tariffa standard annuale moltiplicata per il coefficiente pari a 0,392;
- b) la tariffa della categoria B è determinata dalla somma della tariffa base di cui alla precedente lettera a) aumentata per il coefficiente pari a 1,5 e della tariffa standard annuale di cui alla lettera a) corretta per i coefficienti definiti dalla giunta; non si applica ai veicoli;
- c) alla categoria A si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente pari a 0,08;
- d) la tariffa della categoria B è determinata dalla somma della tariffa base di cui alla precedente lettera c) aumentata per il coefficiente pari a 1,5 e della tariffa standard giornaliera di cui alla lettera c) corretta per i coefficienti definiti dalla giunta; non si applica ai veicoli.

6. La Giunta definisce le tipologie di pubblicità determinando appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard nel valore compreso tra 0,01 e 6 definita nel presente articolo e in ragione della classificazione presente nel piano generale degli impianti, dell'impatto ambientale, luminoso e acustico.

7. Nel caso in l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa della categoria più elevata.

Art. 27 - Canone per la pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dalla Giunta Comunale rispetto alla tariffa standard.
2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti.

Art. 28 - Canone per la pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi o impianti pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 27, comma 1.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, anche in caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità. Diversamente, tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune di Brescia il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune di Brescia qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune di Brescia qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune di Brescia, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa, da applicare sulla superficie convenzionale di mq. 1 destinata a messaggio pubblicitario, è graduata a seconda che si tratti di:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa standard è rideterminata con apposito coefficiente moltiplicatore di competenza della Giunta Comunale.

Art. 29 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dalla Giunta comunale.

2. Per la pubblicità prevista dal comma 1 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno per la superficie convenzionale di mq. 1, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.
4. Qualora la pubblicità di cui al comma 3 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 30 - Pubblicità varia.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 27, comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini ed altro materiale pubblicitario, laddove consentito dal presente regolamento, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale, applicando la misura convenzionale di superficie definita dall'articolo 12.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, laddove consentita dal presente regolamento, il canone dovuto per ciascun giorno o

frazione è quella approvata dalla Giunta Comunale, applicando la misura convenzionale di superficie definita dall'articolo 12.

6. La Giunta definisce le tipologie di pubblicità previste dal presente articolo determinando appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard nel valore compreso tra 1 e 100 in ragione della classificazione presente nel piano generale degli impianti, dell'impatto ambientale, luminoso e acustico.

TITOLO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 31 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Le competenze di ciascun Settore, in ordine al rilascio, alla sospensione od alla revoca delle concessioni, sono determinate in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - il Sistema organizzativo.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico, sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune.
3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dal vigente Piano generale degli

impianti pubblicitari e dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

4. La domanda deve essere presentata in bollo e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e la sottoscrizione del richiedente munito dei poteri di firma.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

Art. 32 - Rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico

1. Ai fini dell'individuazione dell'organo competente all'adozione dell'atto a rilevanza esterna, si rinvia all'assetto organizzativo adottato dall'ente in merito alla competenza amministrativa degli uffici, disponibile sul sito del Comune.
2. Il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico compete ai singoli dirigenti responsabili di Settore, in osservanza degli eventuali indirizzi disposti dalla Giunta comunale che, con proprio provvedimento determina, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.241/90 e s.m.i., la procedura istruttoria finalizzata al rilascio di concessione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Regolamento e ne disciplina i relativi indirizzi. Per il termine di conclusione del procedimento si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 6

del vigente regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o condòmini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
4. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, i seguenti dati obbligatori:
 - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione ed uso specifico ed esclusivo cui la stessa è destinata;
 - d) adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario, compresa la scadenza di versamento del primo canone e, se occorre, anche quelle di versamento dei canoni successivi;
 - e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.
5. Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal dirigente responsabile del Settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione stessa.
6. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente rilasciata dal Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata, a condizione che non siano intervenute variazioni di alcun tipo.
7. L'istanza deve essere sempre presentata, anche in caso di esenzione dal pagamento del canone, al fine di ottenere il titolo concessorio.
8. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni dovuti, la nuova richiesta non può

essere accolta sino all'avvenuto versamento di tutti gli importi dovuti, anche pregressi.

9. Nel caso in cui il richiedente risulti non aver obblato regolarmente i verbali emessi a suo carico per violazioni inerenti l'occupazione di suolo, la nuova richiesta non potrà essere esaminata sino all'avvenuto versamento di quanto dovuto ovvero, nel caso in cui sia stato concesso il pagamento rateale della sanzione, se non è in corso il regolare pagamento delle rate.
10. Per le occupazioni di fatto in assenza di concessione, gli elementi per la quantificazione del canone vengono desunti dai verbali redatti dal competente pubblico ufficiale ovvero dall'ente gestore affidatario del servizio di accertamento e riscossione del canone, se individuato.
11. Ove la regolazione del rapporto con il concessionario preveda rilevanti aspetti di contenuto che necessitino un'articolazione contrattuale, la concessione assume la forma della "concessione contratto".
12. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

Art. 33 - Revoca, sospensione, modifica e decadenza delle concessioni e rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità

1. Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere revocate, sospese o modificate in qualsiasi momento, per motivi di comprovate esigenze di pubblica utilità, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese. Resta fermo il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha avuto luogo la revoca ovvero al canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità intere comprese nel periodo di sospensione comminato ovvero alle nuove e diverse modalità di occupazione autorizzate.
2. La revoca o la sospensione della concessione comporta, altresì, l'obbligo a carico del destinatario di rimuovere le attrezzature utilizzate per l'occupazione. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il dirigente che ha disposto la revoca o la sospensione

dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante concessionario.

3. Per motivi di pubblica utilità può essere disposta una breve rimozione temporanea delle attrezzature utilizzate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione, senza che il concessionario stesso possa avanzare pretese e, altresì, senza obbligo da parte del Comune di restituzione del canone riscosso. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il dirigente che ha disposto la breve rimozione temporanea provvede che la stessa venga effettuata coattivamente con spese a carico dell'occupante concessionario.

4. Nel caso di occupazioni di fatto, il dirigente competente individuato in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - il Sistema organizzativo, dispone la rimozione delle attrezzature collocate. In caso di inadempienza entro il termine concesso, il dirigente predetto dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante concessionario.

Nel caso di mancato rispetto, per due volte nell'arco di dodici mesi, delle prescrizioni e condizioni contenute nell'atto di concessione ovvero di violazioni di particolare gravità, il dirigente competente, individuato in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - il Sistema organizzativo, dispone la sospensione fino a 60 giorni della concessione stessa.

5. Si considerano di particolare gravità:

- l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

6. In caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione della concessione o in caso di ulteriore violazione di particolare gravità o recidiva dopo l'applicazione della sospensione, il dirigente competente dispone la revoca della stessa, anche nel caso in cui il contravventore abbia versato la sanzione amministrativa comminata.

7. Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero in stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, con provvedimento del dirigente competente individuato in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Il Sistema organizzativo, viene disposta la

rimozione delle attrezzature collocate. In mancanza della rimozione il medesimo dirigente dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.

8. Sono cause di decadenza della concessione:
- a) la rimozione del mezzo/impianto in assenza di preventiva comunicazione agli uffici competenti;
 - b) la mancata occupazione del suolo pubblico senza giustificato motivo entro il termine di novanta giorni dal termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazioni permanenti;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico senza giustificato motivo entro il termine di 15 giorni dal termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazioni temporanee, con l'esclusione delle occupazioni esercitate per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica;
 - d) il mancato versamento della rata del canone richiesta ai sensi delle disposizioni sulla riscossione contenute nel presente regolamento;
 - e) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - f) la violazione alla norma di cui all'articolo 37, comma 1 del presente regolamento, relativa al divieto di cessione a terzi;
 - g) il mancato rispetto della disposizione di breve rimozione temporanea come definita nel presente regolamento per due volte nell'arco di 12 mesi;
 - h) la cessazione dell'attività da parte della ditta intestataria dell'impianto o mezzo pubblicitario.

La decadenza della concessione comporta in ogni caso l'onere del pagamento del canone calcolato per il periodo di vigenza dell'atto concessorio rilasciato.

Art. 34 - Proroga e disdetta

1. La proroga in linea di principio non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, ovvero in relazione a periodi di stagionalità. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza

della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

3. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 35 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 36 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la dichiarazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica e il versamento delle somme previste dal precedente comma.
7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
8. Il richiedente deve essere in possesso del titolo concessorio prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci alle condizioni previste nel titolo e le relative occupazioni sono consentite, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se vi provvede in data successiva, fermo restando l'importo calcolato sulla base dell'istanza.
9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
10. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di

cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

11. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Art. 37 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione a terzi. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni causati al Comune e/o ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune, previa diffida ad adempiere, con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibire il titolo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) conservare la prova dell'avvenuto pagamento da esibire su richiesta degli agenti autorizzati.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato a comunicare preventivamente il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione l'indicazione degli elementi necessari al subentro nella concessione in questione.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal titolare o dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, dal cedente o dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, originate da occupazioni esistenti, in caso di mancanza di comunicazioni da parte del precedente occupante, il rilascio della nuova concessione relativa al medesimo oggetto è subordinato al versamento del canone ancora dovuto alla data dell'istanza.
5. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento delle somme ancora dovute e delle eventuali morosità riscontrate. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio, rinnovo o proroga ovvero subentro di concessioni di occupazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per somme pregresse afferenti l'occupazione di suolo pubblico ovvero per canoni o imposte di pubblicità, relativa anche a diverse occupazioni o autorizzazioni in capo al medesimo. L'assolvimento di debiti pregressi può essere assolto tramite sottoscrizione di piano rateale; in questo caso la concessione è rilasciata in forma condizionata al rispetto del piano rateale. Il mancato rispetto del piano rateale, per almeno due rate anche non

consecutive, costituisce condizione sufficiente alla decadenza dalla concessione.

7. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.
8. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.

Art. 38 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) le occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta dichiarazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da soggetto diverso dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso in cui l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata,

maggiorato del 50% e con le sanzioni previste dall'articolo 61.

4. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.
5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO VI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE - SCIA PUBBLICITARIE

Art. 39 - Istanze e dichiarazioni per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi e impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune o SCIA. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra

forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare SCIA o preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. Il presente regolamento definisce i casi nei quali i mezzi di diffusione dei messaggi pubblicitari non sono soggetti al rilascio di un titolo di autorizzazione in quanto sostituita da SCIA nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge e dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
4. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento ed alla vigente normativa in materia.
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

Art. 40 - Istruttoria amministrativa

1. Salvo quanto previsto in caso di regime dichiarativo, per ottenere il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del dirigente responsabile del Settore competente per l'installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari di cui al presente titolo, deve essere inoltrata al Settore, apposita istanza, predisposta su moduli predisposti dal Settore stesso, che deve essere corredata con la seguente documentazione:
 - a) estratto mappa aerofotogrammetrico in scala 1:2000, con la localizzazione del mezzo o impianto pubblicitario da installare;
 - b) planimetria generale, in scala adeguata, indicante il posizionamento dell'impianto, nonché gli

allineamenti e le distanze da elementi territoriali significativi, come ad esempio i segnali stradali, gli impianti semaforici, le intersezioni, altri eventuali impianti pubblicitari, comprendendo un intorno di 300 m.;

- c) piante, prospetti, sezioni quotate dell'impianto o mezzo pubblicitario, indicanti i materiali, i colori, l'eventuale occupazione di suolo pubblico o asservito ad uso pubblico;
- d) bozzetto a colori dell'impianto o mezzo pubblicitario, completo delle scritte, dei simboli, ecc.;
- e) fotografie del luogo e simulazione fotografica del mezzo o impianto inserito nel luogo stesso;
- f) rilievo quotato della facciata dell'edificio e sezione riportante le eventuali sporgenze del mezzo o dell'impianto sul suolo pubblico nel caso in cui il mezzo o l'impianto pubblicitario sia da installare in aderenza o da ancorare ad un edificio;
- g) autorizzazione da parte del proprietario dell'immobile interessato dall'installazione del mezzo o impianto pubblicitario ed in caso di condominio estratto del verbale di assemblea che autorizza l'intervento;
- h) richiesta di autorizzazione paesaggistica nei casi in cui il luogo ricada in zona di vincolo ambientale;
- i) parere della Soprintendenza nel caso in cui l'edificio eventualmente interessato sia vincolato. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto direttamente interessato. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente, da tecnico abilitato e da installatore se non eseguito in proprio, laddove richiesto dalla normativa vigente.

2. Il Settore competente, ricevuta l'istanza di cui al primo comma, corredata della documentazione prevista, ne rilascia ricevuta con indicazione del responsabile del procedimento. Dalla data di presentazione o di ricevimento decorrono i termini per il procedimento che deve concludersi con il rilascio o meno dell'autorizzazione entro 60 giorni.

3. Dopo la presentazione dell'istanza il responsabile del procedimento assegna la pratica ad un istruttore che provvede:

- alla verifica della completezza della documentazione;
- alla proposta di eventuali integrazioni documentali;
- alla segnalazione dei pareri da acquisire;
- alla redazione della relazione istruttoria.

4. Nel caso di presentazione di istanza carente della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento invia a chi ha presentato l'istanza stessa richiesta di integrazione documentale entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. I termini per il procedimento ed il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti dalla data di invio della richiesta e riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi i 60 giorni dall'invio della richiesta senza risposta, l'istanza viene archiviata.
6. Il dirigente responsabile del Settore competente, valutate le risultanze dell'istruttoria, accoglie l'istanza o la rigetta, con motivato parere comunicato al richiedente.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il dirigente di cui sopra rilascia l'autorizzazione, che viene consegnata al richiedente.
8. L'autorizzazione deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al primo comma e deve contenere tutte le prescrizioni indicate dal PGIP, la durata temporale, nonché la quantificazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La stessa deve essere inviata, per quanto attiene all'applicazione del canone sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, al Settore Tributi, in caso di gestione del servizio in forma diretta, o all'ufficio dell'affidatario del servizio.

Art. 41 - Rilascio dell'autorizzazione amministrativa

1. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'esatto importo dovuto autorizza l'esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva. La giunta comunale può individuare una somma da versare a titolo di indennizzo amministrativo.
4. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
5. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
6. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per somme pregresse afferenti l'esposizione pubblicitaria relativa anche ad altri impianti e mezzi pubblicitari, nonché per canone di occupazione. L'assolvimento di debiti pregressi può essere assolto tramite sottoscrizione di piano rateale; in questo caso l'autorizzazione è rilasciata in forma condizionata al rispetto del piano rateale. Il mancato rispetto del piano rateale, per almeno due rate anche non consecutive, costituisce condizione sufficiente alla decadenza dalla autorizzazione.
8. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle

attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

9. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità.

Art. 42 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere all'installazione dei mezzi o impianti pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) fissare all'impianto pubblicitario apposita targhetta di identificazione riportante gli estremi dell'autorizzazione, con relativa scadenza, e le caratteristiche dimensionali autorizzate, ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e della regolamentazione comunale;
 - c) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi o impianti pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - d) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - e) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - f) mantenere installato, in assenza di pubblicità, l'impianto pubblicitario che dovrà avere le dimensioni autorizzate e dovrà riportare il logo identificativo della ditta proprietaria dello stesso;

- g) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- h) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- i) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- j) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- k) versare il canone alle scadenze previste e conservare la prova dell'avvenuto pagamento da esibire su richiesta degli agenti autorizzati.

3. In ogni mezzo o impianto pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà, ramo d'azienda o usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi dell'atto di trasferimento.

5. Il rilascio del provvedimento di subentro nell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione nonché al versamento delle morosità maturate in capo al medesimo soggetto per altre forme pubblicitarie ed a eventuali canoni di occupazione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 43 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se l'impianto è difforme da quello precedentemente autorizzato.
3. La proroga in linea di principio non è ammessa, salvo casi particolari che non permettano la rimozione dell'impianto pubblicitario, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni 60.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, con preavviso di trenta giorni, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
5. Nel periodo di preavviso di cui al comma 4 il canone è comunque dovuto

Art. 44 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo

canone, in relazione alla variazione del mezzo o impianto.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate con modalità telematica.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è, comunicato con modalità telematica con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è comunque dovuto anche nei casi di cui all'art. 32, comma 2, lett. d) del PGIP.
5. Le previsioni in materia di revoca delle autorizzazioni di mezzi o impianti pubblicitari sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 45 - Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la rimozione del mezzo/impianto in assenza di preventiva comunicazione agli uffici competenti;
 - b) la mancata installazione, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, del mezzo/impianto pubblicitario;
 - c) la cessazione dell'attività da parte della ditta intestataria dell'impianto o mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente relativamente all'importo dovuto per l'annualità o, in caso di rateizzazione, il mancato pagamento di almeno due rate. L'esecutività dell'avviso di accertamento comporta l'avvio del procedimento di decadenza.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o

liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Art. 46 - Rimozione della pubblicità

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi o impianti pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità della stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi o degli impianti pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

TITOLO VII SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.47 - Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Settore Tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o dell'affidatario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, purché privi di rigidità propria, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie degli impianti adibiti nel Comune alle pubbliche affissioni aventi attualmente la consistenza equivalente di n. 15.000 fogli di dimensioni di cm. 70 x 100, sarà oggetto di revisione e riduzione ai fini della riqualificazione della funzione e della tutela del decoro urbano, garantendo la pubblica informazione istituzionale. A tal fine gli impianti di cui al successivo art. 49 potranno essere oggetto di concessione. Non rientrano nelle previsioni di cui sopra eventuali impianti per l'effettuazione di pubbliche affissioni derivanti dall'utilizzo, a seguito di accordo con il titolare del cantiere, di recinzioni, cesate o ponteggi di cantieri edili.

Art.48 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale.

1. Il 20 per cento della superficie degli impianti pubblici destinati alle affissioni, così come indicato all'art. 20, è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
2. L'esatta ubicazione di tali impianti è indicata annualmente con deliberazione della giunta comunale. In mancanza vale l'indicazione dell'anno precedente.

Art. 49 - Superficie degli impianti da attribuirsi a soggetti privati, diversi dall'affidatario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

1. I soggetti privati, diversi dall'affidatario del pubblico servizio, previo l'ottenimento di apposito provvedimento, possono richiedere al Comune di

installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. A tal fine, per l'intero territorio del Comune lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non può superare quello necessario per l'affissione di n. 2500 fogli, aventi dimensioni di cm. 70 x 100; ogni soggetto privato non può essere autorizzato per più di 900 fogli, aventi dimensioni di cm. 70x100.

2. Detti impianti, che devono essere installati a cura e spese del soggetto privato, devono essere adibiti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo e non possono in alcun modo essere utilizzati per altri mezzi pubblicitari, quali cartelli sia a carattere permanente che temporaneo.
3. Tali impianti devono, altresì, essere individuati con l'apposizione di apposita targa che riporti l'indicazione del soggetto privato, gli estremi del provvedimento rilasciato dal Comune.
4. Il soggetto privato è costantemente tenuto ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.
5. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento la rimozione degli impianti di cui trattasi; in tal caso i titolari di detti impianti non possono avanzare alcuna pretesa di risarcimento del danno patito, fatto salvo il loro diritto al rimborso del canone sulla pubblicità pagato per il periodo successivo alla rimozione degli impianti stessi.
6. La possibilità di collocazione e ubicazione è prevista dal Piano generale degli impianti pubblicitari. Non rientrano nei limiti di cui al precedente primo comma eventuali impianti per l'effettuazione di affissioni dirette, derivanti dall'utilizzo, a seguito di accordo con il titolare del cantiere, di recinzioni, cesate o ponteggi di cantieri edili.

Art. 50 - Spazi riservati ed esenzione dal diritto

1. I soggetti di cui al secondo comma dell'art. 52 relativo alle riduzioni, con le modalità indicate dal presente articolo, possono chiedere al Comune di effettuare affissioni dirette. A tal fine per l'intero territorio del Comune lo spazio riservato complessivamente per

tale tipo di affissioni non può superare quello necessario per l'affissione di n. 1500 fogli aventi dimensioni di cm. 70x100. Detta quantificazione sarà oggetto di rideterminazione proporzionale, in relazione ai progetti di riqualificazione di cui all'art. 47, comma 2.

2. Il Comune non fornisce personale per le affissioni di cui sopra al primo comma.
3. L'affissione negli spazi di cui al primo comma è esente dal canone sulle pubbliche affissioni.
4. La richiesta dei soggetti di cui al primo comma deve essere consegnata presso il Settore Tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o presso l'Ufficio dell'affidatario del servizio con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. Il richiedente l'affissione deve altresì presentare il materiale da affiggere per l'apposizione di indicazione contenente la data di scadenza dell'affissione stessa.
5. Le affissioni sono autorizzate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che deve essere annotata in apposito registro cronologico, su modello predisposto dal Settore Tributi che deve contenere l'indicazione del richiedente, la natura specifica del messaggio pubblicitario e del manifesto, la durata con l'indicazione precisa dei giorni di esposizione, il quantitativo ed i formati dei manifesti dell'affissione. Il Settore Tributi provvede anche a predisporre il modello della richiesta che deve contenere le indicazioni di cui sopra.
L'autorizzazione all'affissione è subordinata al rispetto delle affissioni in essere e non ancora scadute.
6. Non sono consentite:
 - le variazioni o il cambio, anche se richiesti precedentemente alla data di inizio dell'affissione, dell'indicazione specifica del messaggio pubblicitario se non per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del richiedente;
 - lo spostamento dell'affissione, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio della stessa, in data o periodi diversi da quelli indicati nella richiesta;
 - le affissioni su manifesti in esposizione e non ancora scaduti.

7. Non sono consentiti negli impianti di cui sopra al primo comma affissioni di durata superiore a quindici giorni. Decorso detto termine l'affissione è da ritenersi a tutti gli effetti scaduta. Non è consentita la ripetizione o prosecuzione sui medesimi spazi della stessa affissione se non dopo che sia intercorso un periodo temporale pari a quello dell'originaria affissione.
8. Le richieste di affissione non possono superare i seguenti quantitativi:
 - per i formati 70x100 o inferiori: n. 100 manifesti
 - per i formati 100x140: n. 80 manifesti
9. Presso il Settore Tributi e nell'ufficio dell'affidatario del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti l'elenco degli spazi di cui sopra al primo comma. Il registro cronologico di cui al quinto comma deve essere esposto presso il Settore Tributi, in caso di gestione del servizio in forma diretta, o nell'ufficio dell'affidatario del servizio.

Art. 51 - Canone per le pubbliche affissioni

1. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è pari alla tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 19 e 26 del presente regolamento moltiplicata per i coefficienti individuati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta Comunale
2. La misura del canone sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 è quella della tariffa giornaliera standard ed è ragguagliata alla durata dell'affissione:
 - per i primi 10 giorni;
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni e fino ad un massimo di giorni 30 di esposizione per ogni singola commissione, la tariffa è ridotta a 1/3.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa di cui al comma 2 è maggiorata del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.

5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, la tariffa la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità indicate dall'ufficio competente; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osserva la disciplina prevista dal presente regolamento sulla riscossione.

Art. 52 - Riduzioni del canone

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà e purché la superficie espositiva non comprenda forme pubblicitarie a favore di soggetti di natura commerciale, ammessa in misura non superiore al 20% del totale della superficie espositiva e comunque non superiore a mezzo metro quadrato:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Il presente articolo si applica ai soggetti che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dal precedente art. 50.

Art. 53 - Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone dovuto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Art. 54 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. I criteri e le modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinati dai commi seguenti.
2. I committenti, all'infuori dei casi di affissioni d'urgenza contemplati dal successivo comma 10, devono consegnare presso il Settore Tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o presso l'ufficio dell'affidatario del servizio il materiale da affiggere con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. La consegna del materiale da affiggere deve essere eseguita dal committente durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio e comunque non oltre le ore 16.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, su modello predisposto dal Settore Tributi. La predetta commissione deve contenere l'indicazione del committente, la natura specifica del messaggio pubblicitario e del manifesto, la durata con indicazione precisa dei giorni di esposizione, il quantitativo e i formati dei manifesti dell'affissione richiesta. Il Settore Tributi provvede anche a predisporre il modello di richiesta della commissione che deve contenere le indicazioni di cui sopra.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Settore Tributi o l'affidatario del servizio deve mettere a sua

disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Settore Tributi o l'affidatario del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Settore Tributi o l'affidatario del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
9. Il Settore Tributi o l'affidatario del servizio stesso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. L'eventuale consegna di materiale da affiggere effettuata dopo i termini previsti dal precedente secondo comma, comporta l'esecuzione dell'affissione secondo le disponibilità logistiche del servizio e, in ogni caso, l'esecuzione non appena possibile fermo restando il rispetto della data di scadenza dell'affissione prevista nella commissione.
11. Non sono consentite:
 - la variazione o il cambio, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio dell'affissione, dell'indicazione specifica del messaggio pubblicitario se non per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del committente;
 - lo spostamento dell'affissione, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio della stessa, in data e periodo diversi da quelli indicati nella commissione.

Per le fattispecie di cui sopra la commissione deve ritenersi annullata con l'obbligo del committente di corrispondere la metà del canone dovuto così come sopra previsto dal precedente comma 8.

12. Non sono consentiti negli impianti destinati alle pubbliche affissioni, affissioni di durata superiore a 30 giorni. Decorso detto termine l'affissione è da ritenersi a tutti gli effetti scaduta. Non è consentita la ripetizione o prosecuzione su medesimi spazi della stessa affissione se non dopo che sia intercorso un periodo temporale pari a quello dell'originaria affissione.

13. Le richieste di affissione negli impianti destinati alle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti quantitativi:

- per i formati cm 70 h x 100, o cm. 100 h x 70 o inferiori: n. 400 manifesti;
- per i formati cm 100 h x 140 o cm 140 h x 100: n. 200 manifesti;
- per i formati cm 140 h x 200 o cm. 200 h x 140: n. 100 manifesti;
- per i formati cm 600 x 300: n. 15 manifesti;
- per due o più formati non può in ogni caso essere superato il quantitativo complessivo equivalente a n. 450 manifesti del formato cm 70 x 100 per le affissioni prive di rilevanza economica e il quantitativo complessivo equivalente a 900 manifesti del formato cm 70 x 100 per le affissioni di altro tipo.

I predetti limiti sono riferiti ad ogni "campagna pubblicitaria" del medesimo soggetto, anche se commissionata da diversi committenti. La precedenza nell'esecuzione, nei limiti di cui sopra, è data dal ricevimento delle commissioni quali risultano dal registro cronologico.

14. Le affissioni su impianti bifacciali installati ai lati delle vie e piazze del territorio ed aventi interasse parallelo al senso di marcia veicolare, sono eseguite per la medesima affissione dello stesso soggetto richiedente, specularmente su ognuna delle due facciate.

15. Eventuali richieste di disponibilità di spazi destinati alle pubbliche affissioni o di preventivi concernenti il costo dell'affissione, effettuate dai committenti in forma scritta o verbale, non comportano l'annotazione sul registro cronologico sino al momento del ricevimento della commissione di cui al precedente

comma 3. Se al momento del ricevimento della commissione è venuta meno la disponibilità degli spazi richiesti trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6.

16. Presso il Settore Tributi e nell'ufficio dell'affidatario del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono. Il registro cronologico delle commissioni deve essere esposto presso il Settore Tributi, in caso di gestione del servizio in forma diretta, o nell'ufficio dell'affidatario del servizio.
17. Eventuali lamentele in ordine all'espletamento del servizio di cui al primo comma devono essere presentate per iscritto al Settore Tributi o nell'ufficio dell'affidatario del servizio delle pubbliche affissioni entro il termine di scadenza dell'affissione.

Art. 55 - Servizio pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/93

1. Il Comune mantiene il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con le modalità descritte nel presente Titolo.
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

Art 56 - Determinazione del canone per le affissioni garantite

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite di cui all'articolo 55, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune
2. La misura del canone di cui al comma 1 è disciplinato dall'articolo 51 del presente regolamento con applicazione delle disposizioni previste per i casi di

riduzione, esenzione e modalità delle pubbliche affissioni.

TITOLO VIII DICHIARAZIONE - VERSAMENTO - ACCERTAMENTO

Art. 57 - Dichiarazione

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo ovvero di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) entro il termine indicato per le singole fattispecie:
 - 1) dichiarazione resa ai sensi del comma 831 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata, contenente il numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete;
 - 2) per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita dichiarazione scritta consegnata o fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni;
 - 3) sono soggette a dichiarazione al Settore competente ed al Settore Tributi, in caso di gestione del servizio in forma diretta, o all'ufficio dell'affidatario del servizio, le fattispecie di seguito indicate:
 1. targhe (non luminose) di studi professionali (escluse quelle relative ad attività sanitarie o connesse ad attività sanitaria) fino alla dimensione massima di 1.200 cmq.;
 2. modifica di mezzi o impianti pubblicitari già assentiti. La modifica non deve comportare variazione delle dimensioni e della tipologia.

3. Il modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Settore competente e messo a disposizione degli interessati.

Art. 58 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie giornaliere, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in massimo 4 rate con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza del titolo amministrativo e tenuto conto dei termini previsti dal comma 2 per il caso di rateizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del titolo amministrativo. Per le somme dovute sugli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 16 aprile di ogni anno. Per importi superiori a Euro 500,00, può essere corrisposta in quattro rate con scadenza 16 aprile, 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il canone, sia per le occupazioni permanenti sia per quelle temporanee, non può essere inferiore a Euro 15,00, salvo che nei casi di occupazioni effettuate per scopi di solidarietà. In tale ultimo caso il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,00 per le

occupazioni permanenti ed Euro 5,00 per le occupazioni temporanee.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali e le sanzioni previste dal presente regolamento.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, direttamente al Comune nelle modalità indicate dall'ufficio competente alla riscossione. All'atto di versamento del canone e nelle comunicazioni presentate all'ente è necessario riportare gli estremi relativi al titolo di autorizzazione o concessione in possesso e per il quale si esegue il versamento.
10. Le ricevute di pagamento devono essere allegate alla comunicazione di effettuazione delle esposizioni pubblicitarie giornaliere o, in alternativa, se ne devono riportare gli estremi. Negli altri casi, le ricevute di pagamento devono essere conservate ed esibite ai soggetti preposti ai controlli.
11. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 59 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con eventuali debiti esistenti, ai sensi del vigente Regolamento delle entrate comunali.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 60 - Accertamento delle violazioni

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento è rilevato dai competenti organi della Polizia Locale, dal competente settore e dagli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune (o il Concessionario) provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Gli uffici competenti alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o il concessionario, che accertino l'installazione di un impianto pubblicitario abusivo o ricevano un canone da un impianto pubblicitario abusivo, devono trasmettere segnalazione, contenente gli elementi utili alla contestazione, agli organi deputati all'accertamento di cui al comma 1 per i successivi atti di competenza.

Art. 61 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per le occupazioni di fatto esercitate a seguito di ampliamento non autorizzato superiore al 10% della superficie concessa si applica, in relazione alla superficie eccedente, il canone dovuto per le occupazioni giornaliere, con riferimento al coefficiente di cui alla specifica tipologia di occupazione, aumentato del 20 per cento.
3. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione

agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 62 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi o impianti pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è

tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 63 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Regolamento delle entrate comunali.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo al canone patrimoniale dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla

riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate. In caso di riscossione a mezzo Agenzia delle entrate riscossioni si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 10,00.
7. Per la dilazione e la rateizzazione del pagamento si rinvia al Regolamento delle entrate comunali.

Art. 64 - Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31.12.2020 e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019.
2. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi del presente regolamento, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 65 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, entra in vigore il 1° gennaio 2021. A partire da tale data cessano gli effetti dei Regolamenti per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, salvo che per l'attività di accertamento delle annualità sino al 2020.
2. In caso di conflitto, incompatibilità o sopravvenienza di norme legislative con le disposizioni del presente regolamento, in ogni caso prevalgono le prime.
3. Nel caso di approvazione del presente regolamento in data successiva al 1° gennaio 2021, gli eventuali versamenti effettuati a titolo di COSAP, ICP e diritti di affissione, sono considerati in acconto rispetto alla corrispondente tariffa del canone e soggetti a conguaglio.